



STATUTO DEL COMUNE DI MADIGNANO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 23 Ottobre 2009

(Pubblicato all'Albo Pretorio in data 16.11.09)

(Pubblicato sul B.U.R.L n° ____ del ____)

(Inviato al Ministero Interno in data ____)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Ruggeri Fausto*)



IL SINDACO
(*Virginio Venturelli*)

INDICE

Cenni storici.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Il Comune

Art. 2 - Territorio, stemma e gonfalone

Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione, di sussidiarietà

Art. 4 – Pari opportunità

Capo II Funzioni – Compiti – Indirizzi programmatici

Art. 5 – Funzioni proprie

Art. 6 – Assetto e gestione del territorio

Art. 7 – Servizi pubblici locali

Art. 8 – Funzioni del Comune per servizi di competenza dello Stato

Art. 9 – La programmazione

Capo III Partecipazione – Diritti dei cittadini – Azione popolare – Volontariato

Art. 10 – La partecipazione

Art. 11 – Organismi di partecipazione

Art. 12 – Valorizzazione delle libere forme associative

Art. 13 – L’iniziativa popolare : istanze, petizioni, proposte

Art. 14 – Referendum consultivo

Art. 15 – Informazione e diritti dei cittadini

Art. 16 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

Art. 17 – IL Difensore Civico

Capo IV Forme associative e di collaborazione fra Enti

Art. 18 – Principi generali

Art. 19 – Le Convenzioni

Art. 20 – i Consorzi

Art. 21 - Istituzioni

Art. 22 – Aziende speciali

Art. 23 – Società per azioni e responsabilità limitata

Art. 24 – Accordi di programma

Art. 25 – Unione dei Comuni

Art. 26 – Principi di collaborazione

Art. 27 – La collaborazione alla programmazione

Capo V Gli organi elettivi

- Art. 28 – Gli organi del Comune
- Art. 29 – Il Consiglio Comunale. Poteri e funzioni
- Art. 30 – Le competenze del Consiglio Comunale
- Art. 31 – Il Consigliere Comunale. Diritti, poteri e obblighi
- Art. 32 – Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei
Consiglieri Comunali
- Art. 33 - Decadenza
- Art. 34 – Consigliere anziano
- Art. 35 - Gruppi consiliari
- Art. 36 - Commissioni consiliari
- Art. 37 – Regolamento interno
- Art. 38 – Giunta Comunale
- Art. 39 - Composizione della Giunta
- Art. 40 - Organizzazione della Giunta
- Art. 41- Attribuzioni della Giunta
- Art. 42 - Il Sindaco : elezione – entrata in carica -
decadenza
- Art. 43 - Il Sindaco: funzioni e poteri
- Art. 44 – Il Sindaco: competenze
- Art. 45 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco

Capo VI Ordinamento degli uffici

- Art. 46 – Principi e criteri direttivi
- Art. 47 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 48 – Direttore Generale
- Art. 49 – Il Segretario Comunale
- Art. 50 – I pareri

Capo VII Finanza e controlli

- Art. 51 - Autonomia finanziaria
- Art. 52 – Demanio, patrimonio ed attività contrattuale
- Art. 53 - Contabilità e bilancio
- Art. 54 - Servizio di tesoreria
- Art. 55 - Controlli di gestione
- Art. 56 - Il Revisore del Conto

Capo VIII Disposizioni finali

- Art. 57 – Approvazione dello Statuto

CENNI STORICI

L'origine del nome di Madignano ("Madeniano" nei documenti più antichi) è abbastanza incerta; una possibilità è che il nome indicasse un luogo paludoso (dal latino *madens*), un'altra è che esso derivasse dalla posizione geografica della località, a mattina di Crema. L'antica esistenza di Madignano è testimoniata da un documento dell'anno 1000 a proposito di un certo Lanfrancus de Madeniano che a Turano è giudice per una causa tra Andrea vescovo di Lodi e Ruggero di Bariano, e ulteriormente suffragata da una bolla imperiale del 1192. Non si hanno precise notizie delle origini della località, ma è nota, da una Bolla del 1095 indirizzata da Papa Urbano II a Ugone Abate di Cluny, l'esistenza di un monastero dei Benedettini Cluniacensi. Il paese si sviluppò attorno al monastero, che ne amministrava la maggior parte del territorio fino al XV sec., quando i Benedettini lasciarono definitivamente Madignano. Il Monastero divenne allora una Commenda che fu conferita a Cardinali e altri importanti prelati (tra cui dal 1480 al 1503 il Cardinale Giuliano della Rovere, poi papa Giulio II), e che successivamente fu trasformata in un Chiericato. Le origini della borgata di Ripalta Vecchia possono essere fatte risalire al sec. XI, quando Masano, Signore di Crema, provvide ad una nuova inalveazione artificiale del fiume Serio e le maestranze addette ai lavori fondarono un piccolo villaggio in questa località. Il piccolo centro faceva parte di Rivolta (l'attuale Ripalta Cremasca), da cui si separò alcuni secoli dopo.

L'origine del suo nome è dovuto all'essere stato nel 1500 feudo della famiglia De Vecchi. Già anteriormente al 1046 si hanno notizie della costruzione del Santuario di S. Maria del Marzale, a circa 1 km a sud di Ripalta Vecchia, voluto per testamento da tal Vinizzone, Capitano di Rivoltella. Al Marzale venne firmata il 22 ottobre 1202 una tregua, che durò oltre un decennio, alle secolari contese tra Cremaschi, Milanesi, Lodigiani e Cremonesi. Due secoli dopo, nel dicembre 1403, vennero sepolti nelle vicinanze del Santuario alcune centinaia di caduti nella battaglia di Ripalta Vecchia tra Guelfi partigiani dei Benzoni di Crema e Ghibellini partigiani dei Conti di Camisano. Già dominio visconteo nel sec. XIV, nel 1403 Madignano divenne parte della Signoria di Giorgio Benzoni, seguendo poi le sorti del territorio cremasco conteso tra la Signoria dei Visconti e Venezia, per passare sotto la dominazione di quest'ultima nel 1449. Nel 1630 un'epidemia di peste mieté oltre,150 vittime, mentre nel 1705 le truppe imperiali di passaggio per il territorio razziarono la chiesa parrocchiale. Nel 1797 Madignano passò sotto il dominio francese durante le campagne di Napoleone, e nel 1814 sotto quello austriaco, inquadrato nella provincia di Crema-Lodi. La dominazione austriaca cessava nel 1848 e nel 1861, con l'unità d'Italia, Madignano veniva aggregato al circondariato di Crema nella provincia di Cremona. Nel 1868 veniva soppresso il Comune di Ripalta Vecchia, che diventò da allora parte del Comune di Madignano.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Madignano è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
4. L'ordinamento locale è composto dalla legge statale, dalla legge regionale (per tutte le materie non riservate alla legge statale) e dagli statuti locali. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune si estende per 10,77 ettari
2. La circoscrizione del Comune è confinante a Nord con il Comune di Crema, a Sud con i Comuni di Castelleone e Ripalta Arpina, a Est con il Comune di Izano, a Ovest con il Comune di Ripalta Cremasca per un buon tratto a mezzo del fiume Serio
3. La sede del Comune è fissata in via Libertà n. 22.

4. Lo stemma del Comune è stato concesso in data 11 gennaio 1934 dal Re Vittorio Emanuele III°. Grafica mente, si presenta troncato in banda: una parte è d'oro con castello rosso, la seconda è verde con un covone di grano d'oro.
5. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami di argento, con lo stemma e con al centro la scritta in argento "Comune di Madignano".
6. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, è ubicato nella sede comunale apposito spazio destinato ad Albo Pretorio

Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione, sussidiarietà

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e dello Stato, senza distinzione di sesso, razza, religione.
3. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, opera per:

a. concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. A tal proposito, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, al benessere psicofisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

b. Incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

c. intervenire al fine di realizzare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

d. concorrere a garantire il diritto a vivere in un ambiente sano e non inquinato, quale diritto soggettivo e personale del cittadino, ancorandolo all'articolo 2 della Costituzione, che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Ai fini della tutela del diritto all'ambiente, per quanto di competenza e quale criterio di azione, l'ambiente viene considerato bene immateriale *communes omnium* ("bene comune"), distinto dal diritto di proprietà e, comunque, di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia il Comune, quale Ente rappresentativo ed esponenziale della comunità, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico

interesse diffuso proprio della comunità, promuove tutte le azioni, anche processuali, nell'interesse della cittadinanza.

e. tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività, adottando le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e le sue peculiarità, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

f. promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.

g. favorire le attività economiche e produttive presenti sul territorio, anche attraverso forme associative e cooperative, sottolineandone la funzione sociale.

h. promuovere ogni iniziativa, anche in collaborazione con altri Enti Locali, che persegua la salvaguardia e la valorizzazione del territorio comunale.

4. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Attua le proprie funzione in stretta collaborazione e in reciproca coerenza con gli Enti Istituzionali previsti dall'ordinamento statale e con enti, associazione e

organizzazioni sociali che gli scopi e la loro azione possono concorrere alla realizzazione dei principi e degli scopi posti alla base del presente Statuto comunale.

Art. 4 – Pari opportunità

1. Il comune al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne:

a. riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all' art. 57, comma1, lett. A) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale impossibilità è adeguatamente motivata.

b. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

c. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità.

CAPO II – FUNZIONI – COMPITI - INDIRIZZI

PROGRAMMATICI

Art. 5 - Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo

economico e ogni altra funzione che non sia espressamente riservata ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti o enti pubblici e privati, attuando la più razionale organizzazione dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 6 - Assetto e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli dando attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di progettazione e gestione del territorio comunale.

2. A tal fine:

a. promuove e favorisce la creazione delle condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini: ambiente, casa, lavoro, sicurezza, servizi pubblici e mobilità, adottando

e predisponendo gli opportuni strumenti di pianificazione e gestione territoriale.

- b. esercita il controllo e la vigilanza negli ambiti territoriali di propria competenza, sanzionando le eventuali violazioni, con gli strumenti previsti dalla legge.
- c. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità, dotandosi di un "Piano di protezione civile" e favorendo tra i cittadini l'informazione e l'educazione per un corretto vivere civile.

Art. 7 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, nel rispetto della normativa in materia, alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono espressamente stabiliti dalla legge.

4. Il Comune può gestire i servizi pubblici privi di rilevanza economica oltre che in economia, , attraverso:

- a. specifiche convenzioni fra Enti Locali;
- b. consorzi fra Enti Locali;
- c. istituzioni per la gestione dei servizi sociali.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e

società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

4. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti prima indicati, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
5. Spetta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, ognuno per le rispettive competenze, la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

Art 8 - Funzioni del Comune per servizi di competenza dello Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ai sensi dell' art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, regionale delegate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri Enti

territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

CAPO III

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE

POPOLARE, VOLONTARIATO

Art. 10 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
 - a) valorizza le libere forme associative e il volontariato;
 - b) promuove organismi e forme di partecipazione alla vita pubblica;
 - c) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo la partecipazione

degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti, che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 11 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2. A tal fine, il Comune convoca assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare rilevanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche.
3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione, da parte del Consiglio Comunale, di apposite deliberazioni, che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.
4. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell' Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 12 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività per la difesa dell' ambiente, lo sviluppo sociale e culturale, per fini assistenziali o di servizio alla persona e per finalità sportive o ricreative.

A tale scopo, il Comune, nel pieno rispetto dell' autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

- a. il diritto d' accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b. il diritto di consultare prima dell' adozione i provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardano direttamente il settore nel quale operano.
2. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi di tipo regolamentare che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione:
3. Al fine di essere ammessi ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell' atto costitutivo. L' accoglibilità o meno delle richieste verrà definita sulla base degli specifici regolamenti adottati dal Consiglio Comunale.

**Art. 13 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni,
proposte**

1. Tutti i cittadini, singoli ed associati, aventi diritto di voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte in relazione alle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al Difensore Civico, se istituito.

Art. 14 – Referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo, in relazione a questioni a rilevanza generale, interessanti la collettività e sulle quali gli organi istituzionali del Comune hanno competenza deliberativa.
2. Si fa luogo a referendum:
 - a) nel caso sia richiesto, mediante presentazione di una mozione contenente l'indicazione letterale del quesito, da un quinto dei consiglieri assegnati e deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) nel caso sia richiesto dal 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di richiesta referendaria.
3. L' istanza di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
 - a. i dati anagrafici del promotore o dei promotori;
 - b. l' indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

- c. le firme di sottoscrizione debitamente autenticate nelle forme di legge.
4. Il Sindaco, ricevuta l'istanza di indizione di un referendum, in una delle forme indicate dal punto 2, provvede, entro 15 giorni, a cura della Segreteria Comunale, a sottoporre la stessa, alla valutazione di tre esperti, nominati dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, affinché esprima parere in merito all'ammissibilità e la comprensibilità del quesito referendario medesimo.
5. La Giunta Comunale, sulla base del favorevole parere di ammissibilità e dopo il positivo controllo delle sottoscrizioni, in caso di referendum avanzato dal corpo elettorale, con apposita deliberazione dichiara ammissibile o meno l'istanza referendaria e se dichiarata ammissibile, provvede ad iscrivere detta mozione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 45 giorni dal ricevimento al protocollo del Comune dell'istanza stessa, affinché il Consiglio Comunale deliberi in merito all'indizione del referendum.
6. A seguito della delibera di indizione del referendum, la Giunta Comunale delibera in merito alla data di effettuazione della consultazione referendaria. Tale consultazione dovrà essere effettuata in una domenica compresa fra il trentesimo e il novantesimo giorno dalla data di esecutività della

deliberazione di indizione e comunque non può essere coincidente con altre operazioni di voto.

7. Oltre che per incomprendibilità e indeterminatezza del quesito, non possono costituire oggetto di referendum le questioni, relative a:

a) incompetenza comunale in materia,

b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed, in generale, deliberazioni od atti amministrativi o situazioni concernenti persone;

b) personale del Comune;

c) regolamento di funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunale;

d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali gli organi istituzionali del Comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge, ove tali termini non consentissero lo svolgimento del referendum.

f) materie, nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti.

g) materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

8. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica dalle 8.00 alle 22.00.

Sia per la disciplina della campagna elettorale, sia per le operazioni di costituzione del seggio elettorale, di votazione, di spoglio e dichiarazione del risultato, si applicano per

analogia le disposizioni in materia elettorale relative alle consultazioni amministrative comunali.

9. Il referendum, è dichiarato valido nel caso in cui sussistano entrambi i seguenti requisiti:

a) partecipazione alla consultazione referendaria di almeno il 50% degli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune;

b) la risposta affermativa deve aver ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (con la sola esclusione delle schede bianche e nulle) .

10. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal referendum, esamina l'esito ed adotta le proprie determinazioni.

11. All'onere finanziario per le spese conseguenti alla richiesta di referendum, l'Amministrazione Comunale dovrà far fronte con propri mezzi di bilancio. In relazione a ciò, non potranno svolgersi più di un referendum per ogni anno solare.

12. E' facoltà del Consiglio Comunale approvare un apposito regolamento che disciplini le tutte le necessarie modalità di richiesta, preparazione ed effettuazione del referendum, in assenza di ciò verranno applicate le disposizioni statutarie.

Art. 15 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite da specifico regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni

ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente ad averne copia, eccezion fatta per i documenti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.
4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 16 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune dà notizia dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene, altresì, comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento medesimo.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
7. Il Comune in conformità al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.

Art. 17 - Il Difensore Civico

1. Il Comune può istituire, con propria deliberazione consiliare, la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale all'unanimità tra i cittadini italiani, residenti a Madignano, di provata moralità ed esperienza giuridico amministrativa aventi un'età compresa fra i 25 ed i 70 anni. Se dopo due votazioni, da tenersi ad almeno quindici giorni l'una dall'altra, nessun candidato risulta eletto, si procederà ad una nuova votazione. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti del Consiglio Comunale che lo elegge.

5. Il Difensore Civico resta in carica due anni: può essere revocato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati; può essere rieletto.
6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione i locali, i mezzi materiali necessari allo svolgimento del compito assegnatogli e gli assicura la massima collaborazione anche con il supporto di personale comunale.
8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed Uffici Comunali è rappresentato dal Segretario Comunale.
9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.
10. La funzione di Difensore Civico è gratuita.
11. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento che disciplini le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

CAPO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA

ENTI

Art. 18 - Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di funzioni e di servizi.

Art. 19 - Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 20 - I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e IO dell'art. 50 e dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di Consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113-bis del TUEL. Si applicano le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano tutte le disposizioni previste dall'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le Aziende speciali degli enti locali.

Art. 21 - Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione, nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 22 - Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il

Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. La nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le Aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
4. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
6. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali di cui al comma 8, art. 114, del d.lgs. n. 267/2000, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 23 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice civile.
4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall'ali. 67 del d.lgs. n. 267/2000.
5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. n.267/2000 e dell'atto costitutivo della società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al D.P.R. n. 533/1996 e, nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società. Per le nomine

suddette vige la deroga stabilita dall'art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 24 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.
3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco del Comune proponente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco proponente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con

decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni

statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 25 - Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 26 - I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale, che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un'efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, in collaborazione con la Provincia, può, qualora lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia medesima, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 27 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate anche nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO V

GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 28 - Gli organi del Comune

1. Gli organi di governo del Comune di Madignano, in conformità alla legge, sono: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

Art. 29 - Il Consiglio Comunale. Poteri e funzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita la potestà ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge, che ne regola la durata e composizione.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ovvero, nel caso non fosse consigliere comunale, dal Consigliere, presente in Consiglio, che ha avuto il maggior numero dei voti.
6. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e conduzione dei lavori del Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento degli Organi Collegiali.

Art. 30 - Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali:
 - a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
 1. Statuto,
 2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro;
 3. compiti e norme di funzionamento,
 4. convalida dei Consiglieri eletti,
 5. costituzione delle Commissioni di indagine sulla
 6. attività dell'amministrazione,
 7. costituzione delle Commissioni consiliari,
 8. eventuale modifica ai gettoni dei Consiglieri,

9. conferma delibere rinviate per il riesame;

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1 - Regolamenti comunali, con esclusione di quelli la cui

adozione la legge riserva ad altro organo,

2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi,

3 - istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,

4 - elezione del Difensore civico;

c) Indirizzo dell'attività:

1 - indirizzi generali di governo,

2 - relazioni previsionali e programmatiche,

3 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici,

4 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,

5 - piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi,

6 - pareri sulle dette materie,

7 - gli indirizzi da osservare dalle Aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza,

8 - pianificazione nell'ambito dei lavori pubblici;

d) Organizzazione interna dell'Ente:

1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

2 - assunzione diretta dei pubblici servizi,

- 3 - concessione dei pubblici servizi,
- 4 - costituzione di Istituzioni,
- 5 - costituzione di Aziende speciali e loro statuti,
- 6 - indirizzi operativi per le Aziende e Istituzioni,
- 7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata,
- 8 - regolamenti di organizzazione,
- 9 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione;

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

- 1- le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici,
- 2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma,
- 3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

- 1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino

- nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari,
- 2 - la partecipazione a società di capitali,
 - 3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio,
 - 4 - l'emissione dei prestiti obbligazionari,
 - 5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi esecutivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
 - 6 - verifica equilibri di bilancio,
 - 7 - riconoscimento debiti fuori bilancio,
 - 8 - convenzione di tesoreria,
 - 9 - dichiarazione di prevalente interesse pubblico e assenza di contrasto dell'opera realizzata abusivamente con rilevanti interessi urbanistici e ambientali al fine di evitarne la demolizione;
- g) Controllo dei risultati di gestione:
- 1 - nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità partecipa alla definizione, all'adeguamento, ed esercita il controllo periodico dello stato di attuazione dei programmi, delle capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi;
 - 2 - elezione del Revisore del Conto.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

**Art. 31 - Il Consigliere Comunale: diritti, poteri e
obblighi**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dal Consiglio Comunale stesso.
3. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
4. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed

informazioni utili per l'espletamento del mandato.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento, tenuto conto della normativa generale in materia.

6. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale, dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità

Art. 32 - Dimissioni, surrogazione e supplenza dei

Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio,

entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 comma I lettera b) n. 3 del d.lgs. n.267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma I del presente articolo.

Art. 33 - Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n. 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazioni del Consiglio comunale.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 34 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il Consigliere, che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ed, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 35 - Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e le modalità di istituzione e convocazione dei capigruppo.

Art. 36 - Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale, possono essere istituite commissioni permanenti, con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del regolamento.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il regolamento può altresì prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 37 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 38 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di gestione strategica e di attuazione degli indirizzi generali di governo. Realizza il programma approvato dal Consiglio, enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni

del Consiglio Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 39 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a non più di 1/3, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali (a tal fine si computa anche il Sindaco) attribuiti dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà la comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati alla carica di assessori, oltre ai Consiglieri Comunali, anche i cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
4. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, adottanti e adottati.
5. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è, comunque, incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal Comune.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo alla sostituzione e dandone comunicazione al Consiglio. Nel

caso di dimissioni di un assessore il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.

7. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 40 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale; essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco.
3. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli Assessori le funzioni vicarie di vice Sindaco. In mancanza del Sindaco e del vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 41 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento,

collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività.
4. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
8. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

La Giunta, inoltre:

- a. delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- b. ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- c. approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
- d. approva il Peg e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
- e. destina il fondo di riserva;
- f. approva i progetti dei lavori pubblici e le relative perizie di variante e/o suppletive;
- g. approva le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge (commissioni di gara e di concorso, commissione edilizia, delegazione sindacale di parte pubblica, Nucleo di valutazione e controllo strategico e così via);
- h. dispone in materia di lite, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- i. delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- j. dispone i criteri per l'erogazione di contributi, secondo le procedure regolamentari;
- k. affida gli incarichi professionali che non siano di competenza di altri organi, in base alla legge e ai regolamenti;
- l. determina l'indennità del Sindaco e degli Assessori.

**Art. 42 - Il Sindaco: elezione – entrata in carica –
decadenza**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. n. 141 del d.lgs. n.267/2000.
2. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni, essa è presieduta dal Sindaco.
5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Che sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta d'insediamento del nuovo mandato amministrativo.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 43 - Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio

entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario comunale dell'Ente, il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario comunale.
9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 44 - Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) convoca e presiede la Giunta Comunale e convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissando per i due organi e determinando l'ordine del giorno, l'ora ed il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori con facoltà di conferire responsabilità di settore;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali in ordine all'attività di indirizzo e di controllo dei risultati;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- f) cura l'osservanza dei regolamenti;
- g) promuove e conclude gli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del D.Lgs n. 267/2000;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- j) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
- k) in caso di emergenza, che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie, fino a quando non intervengano le competenti Autorità;
- l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- m) esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Sono inoltre di competenza del Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:
- n) la nomina e revoca gli Assessori;

- o) la nomina e revoca il Vice Sindaco;
- p) la nomina e revoca il Segretario Comunale;
- q) la nomina il Direttore Generale, alle condizioni prescritte dalla legge, o il conferimento delle relative funzioni al Segretario;

2. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo:

- a) svolge le funzioni attribuitegli dall'articolo 54 del D.Lgs n. 267/2000, adottando i relativi provvedimenti;
- b) sovrintende:
 - o all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - o allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - o alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
- c) concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità' nazionale di pubblica sicurezza;
- d) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- e) adotta, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- f) segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato;
- g) in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti.

**Art. 45 - Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza

o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 46 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal d. lgs. N. 267/2000, disciplina, con apposito regolamento, la dotazione organica del personale ed, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita ai Dirigenti.

3. Qualora si riscontri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti ed al fine, da documentare in sede di bilancio, di operare un contenimento della spesa, in deroga a quanto disposto in materia dal d.lgs. n. 29/1993 e dal d.lgs. n. 267/2000 e fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97 del d.lgs. 207/2000 di attribuzione al Segretario Comunale, può essere attribuita ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi ed il conseguente potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Tale attribuzione è di competenza del Sindaco, previa le relative disposizioni organizzative da prevedere nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi, che devono essere conseguiti in base ai programmi degli organi istituzionali.
5. L'organizzazione strutturale deve essere:
 - a) aperta, per consentire apporti specialistici esterni;
 - b) integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.
6. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali

stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di carattere discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni in materia di edilizia;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli altri atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base ad essi, delegati dal Sindaco.

3. Le funzioni di cui al precedente comma 2, possono essere del comma 4, dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto. Nel caso di mancanza di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al comma precedente possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica

funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

4. I dirigenti, i Responsabili degli Uffici e dei servizi e il Segretario Comunale, nel caso di cui al precedente comma 3, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.
6. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di altra specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente.

8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità «*ad personam*» all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
9. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del d.lgs. n.267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità

concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. n. 165/2001.

11. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

Art. 48 - Direttore generale

1. Previa stipula della convenzione prevista dall'art. 108 del d.lgs. n.267/2000, il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art. 31 comma 8, alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario comunale, le funzioni di Direttore generale.
3. Al Direttore generale compete:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, art. 197 del d.lgs. n. 267/2000;
 - c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore

generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 49 - Il Segretario Comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre determinare le sanzioni disciplinari, il trattamento economico, la nomina, la cessazione e la revoca del Segretario.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge:

a) il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e riceve da questi, tramite direttive, gli indirizzi per l'organizzazione amministrativa e per la traduzione operativa degli obiettivi e dei progetti decisi dagli organi istituzionali;

b) è il dirigente apicale necessario dell'ente locale e capo del personale. Oltre a compiti di dirigenza, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario Comunale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4.. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

5. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 50 – I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO VII

FINANZA E CONTROLLI

Art. 51 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 52 – Demanio, patrimonio ed attività contrattuale

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dalla legge.
4. L'attività contrattuale del Comune, volta ad acquisire prestazioni di lavori, opere, forniture e servizi, si svolge nel

rispetto delle disposizioni e dei principi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006).

Art. 53 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale, sono emanate le norme relative alla contabilità generale del Comune.

Art. 54 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, che provvede:
 - a) alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale.

Art. 55 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto, oltre che del Segretario Comunale e del Responsabile del servizio finanziario.
5. La Giunta Comunale può disporre, altresì, controlli extracontabili e statistici al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Art. 56 - Il Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incom-

patibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del d.lgs. n.267/2000.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione,

- con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del d.lgs. n.267/2000.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine ai provvedimenti (delibere, determine) di impegni di spesa.
6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. In caso di riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio

comunale (se istituito), al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco (il Presidente del Consiglio comunale) è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del d.lgs. numero 267/2000.

10. Il Revisore cessa dall' incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento di contabilità.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto, dopo l'intervenuta approvazione consiliare, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3°, del D.Lgs n. 267/2000, laddove vengano emanate nuove leggi, che enuncino principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune e che provochino l'abrogazione delle norme statutarie con esse incompatibili, si procede allora all'adeguamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi medesime.